

### Città Metropolitana di Napoli

#### ORDINANZA N. 124 DEL 13/10/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19- SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE

#### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che testualmente recita " Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

### VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone:

- \* art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1: " 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";
- \* art. 1 comma 2: Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: ... lett. ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;



### Città Metropolitana di Napoli

VISTO il DPCM del 7 ottobre con cui il Consiglio dei Ministri prorogava lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e le misure urgenti connesse a tale proroga;

#### PREMESSO CHE:

- a partire dal 24 febbraio 2020 e in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e sanitario regionale, la Regione Campania ha emesso ulteriori ordinanze contingibili e urgenti tuttora vigenti, che recano disposizioni ulteriori ed integrative ai provvedimenti governativi;
- in conformità nonché ad integrazione delle suddette ordinanze questa amministrazione comunale ha emesso ulteriori provvedimenti atti a prevenire e contrastare il diffondersi del contagio sul territorio comunale;

**PRESO ATTO** che, nei giorni scorsi si è registrata nuovamente una sostenuta persistenza della fase acuta dell' epidemia in Regione Campania ed un incremento sensibile di nuovi casi di positività sul territorio peninsulare ed anche a livello territoriale comunale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per quanto sopra esposto,
- si rende necessario adottare nuove misure atte a contrastare la diffusione del contagio sul territorio comunale, alla luce altresì delle raccomandazioni della OMS in concomitanza del particolare periodo autunnale-invernale ed adottare misure di rafforzamento delle procedure di contenimento epidemiologico soprattutto in ragione della particolare natura del nostro territorio con popolazione ampiamente fluttuante sia per la numerosità dei soggetti "residenti" provenienti da altre città della regione o addirittura da altre regioni sia per la elevata mobilità per motivi di lavoro che caratterizza gli accessi al territorio peninsulare;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 5 che testualmente recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di conferma e adozione di misure



### Città Metropolitana di Napoli

precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO che il mercato settimanale del lunedì, svolto nel tratto di strada comunale di Via delle Rose, comporta in genere un rilevante afflusso di avventori e di n. 89 operatori commerciali itineranti provenienti quasi tutti da territori esterni all'ambito locale;

VISTO altresì che l'ubicazione del mercato comporta condizioni di particolare affollamento, tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, prescritta dal DPCM 4.3.2020 (allegato 1, lett. d);

**RITENUTO**, pertanto, dover disporre, in via precauzionale ed in linea con le richiamate disposizioni ministeriali attuative, la sospensione dell'attività mercatale in esame;

Visto l' art. 41 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri di Ordinanza del Sindaco;

#### ordina

- 1. La sospensione del mercato settimanale del lunedì, ubicato in Via delle Rose, a decorrere dal 19 ottobre 2020 e sino al termine dell' emergenza epidemiologica, con particolare riferimento al contesto peninsulare, e del territorio comunale ed in ogni caso sino a nuovo provvedimento;
- 2. Comunicare la presente Ordinanza agli operatori economici del mercato settimanale, affinchè ne abbiano piena e legale conoscenza.
- 3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate e adottande con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e della Regione Campania.
- 4. Trasmettere copia delle presente ordinanza alle Forse di Polizia per i controlli di competenza, al Prefetto UTG di Napoli, al Dipartimento di Prevenzione presso ASL NA3 Sud Distretto n. 59, alle Associazioni sindacali di categoria per garantirne piena ed ampia diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



## Città Metropolitana di Napoli

#### Il Sindaco

Vincenzo Iaccarino / Arubapec S.p.a. documento sottoscritto digitalmente